

ALLEGATO A AL N. 12631 DI RACC.

STATUTO DELL'ISTITUTO PER LE RICERCHE E GLI STUDI  
SULL'EMARGINAZIONE SOCIALE E CULTURALE - I.R.S.E.S.C. - O.N.L.U.S.

ART. 1

COSTITUZIONE

È istituito, per volontà del Consiglio Provinciale di Venezia, giusta deliberazioni consiliari n. 14586 e n. 18279, rispettivamente del 24/10/1979 e 16/11/1979, e n. 5778 del 21/04/1980, e n. 18825 del 17/03/1982, l'Associazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata Fondazione "San Servolo - Istituto per le ricerche e per gli studi sull'emarginazione sociale e culturale" (S. Servolo - I.R.S.E.S.C.), ONLUS riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica in data 08/11/1982 n. 1077.

ART. 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Venezia negli spazi dati in comodato d'uso dalla Provincia di Venezia posti nell'Isola di San Servolo.

ART. 3

FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

È scopo della Fondazione:

1. Contribuire alla valorizzazione a fini culturali e di ricerca dell'isola di San Servolo.
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico ed artistico (Legge 1089/39) e archivistico (D.P.R. 1409/63 e legge regionale sulle Biblioteche n. 50/84).
3. La Promozione di ricerche e studi di carattere interdisciplinare su ogni forma di disagio e di emarginazione sociale e culturale in Italia e all'estero.  
In particolare la Fondazione curerà:
  - a) la raccolta di materiali archivistici e librari, già disponibili o acquisibili, anche in conseguenza della estinzione di istituzioni ed enti operanti nel settore dell'assistenza e della sanità pubblica, secondo le modalità espresse dal D.P.R. 30.9.1963 e successive modificazioni;
  - b) la promozione di convegni, mostre e seminari di studio nell'ambito degli scopi definiti dal presente Statuto;
  - c) l'assistenza, in collaborazione con le Università, agli studenti che in materia di istituzioni emarginanti intendono preparare tesi di laurea per le quali sia utile la consultazione di materiali d'archivio e di opere librarie possedute dalla Fondazione;
  - d) la promozione di ricerche e di studi in materia di legislazione sociale e sanitaria;
  - e) il mantenimento e lo sviluppo di ogni utile contatto con istituti ed enti aventi analoghe finalità, operanti in Italia e all'estero, nonché l'elaborazione di progetti in collaborazione con altre Fondazioni, Associazioni, Istituti di carattere internazionale aventi analoghe finalità e la partecipazione a progetti proposti dagli stessi avvalendosi anche di strutture esistenti in loco;
  - f) il mantenimento di rapporti, per specifiche finalità, con strutture operanti nella realtà provinciale;
  - g) la diffusione in Italia e all'estero, anche attraverso attività editoriali, dei risultati delle ricerche e degli studi patrocinati;
  - h) la promozione di ogni altra iniziativa che valga al conseguimento degli scopi della Fondazione;
4. La Fondazione può definire accordi di partenariato con Fondazioni, Enti pubblici o privati, soggetti del privato sociale o associazioni senza scopo di lucro, per la gestione di servizi che abbiano come finalità la promozione e la realizzazione di interventi diretti a contrastare l'emarginazione sociale e a favorire ogni altro intervento rivolto a soggetti in situazione di svantaggio, ivi comprese azioni ed attività volte a rimuovere tali situazioni e a favorire l'orientamento e l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce deboli;
5. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;
6. La Fondazione può emettere titolo di solidarietà.

ART. 4

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA FONDAZIONE

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*



Il patrimonio della Fondazione è costituito dal diritto di godimento sull'immobile sede della Fondazione medesima, dal diritto di godimento dei materiali archivistici e librari dalla strumentazione, già in dotazione dell'Ospedale Psichiatrico di San Servolo, possedute a qualsiasi titolo come descritto ed individuato nella deliberazione del Consiglio Provinciale di Venezia n. 14586 del 24/10/1979 e da quant'altro lo stesso riterrà opportuno affidarle, nonché dalla somma di € 51.646,00= erogata dalla Provincia di Venezia, Ente Fondatore.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai fondatori originari, ulteriori versamenti effettuati dai suddetti fondatori e da tutti coloro che aderiranno alla Fondazione;
- b) redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) introiti realizzati nello svolgimento della sua attività secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto;
- d) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito od enti in genere;
- e) sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati che abbiano interesse al potenziamento della Fondazione.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché del fondo di riserva o capitale, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Le quote associative sono dovute per l'anno solare in corso e presentate al momento dell'ammissione dei nuovi soci. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione deve comunque corrispondere la predetta quota per tutto l'anno solare in corso. L'associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I rapporti patrimoniali che interessino l'uso e la gestione dei locali dell'Isola di San Servolo dati in comodato d'uso dalla Provincia, sono disciplinati da apposita convenzione tra la Provincia e la Fondazione.

In caso di suo scioglimento per qualunque causa il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altra Fondazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art.10, lettera f) del D.Lgs n. 460/97 e sue eventuali modifiche.

#### ART. 5

##### ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione;

- 1) Il Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) Il Comitato Direttivo;
- 4) Il Comitato Scientifico;
- 5) Il Segretario Generale;
- 6) Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito ai sensi dell'articolo 2 della L.R. n. 45 del 1.9.1993.

#### ART. 6

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente della Fondazione che lo presiede o suo delegato;
- b) da sette rappresentanti di cui 2 riservati alla minoranza, nominati dal Consiglio Provinciale di Venezia, nel proprio seno;
- c) dal Sindaco della Città di Venezia o da suo delegato;
- d) dal Sovrintendente Archivistico per il Veneto o suo delegato;
- e) dal Rettore dell'Università degli Studi di Venezia o da suo delegato;
- f) dal Rettore dell'Università IUAV di Venezia o da suo delegato.

Ove alla Fondazione aderiscano con erogazioni in numerario o con donazioni di altri beni, Amministrazioni Provinciali Italiane e/o l'Unione delle Province Venete (URPV), le stesse potranno nominare un proprio rappresentante.

I componenti di nomina elettiva decadono contemporaneamente al Consiglio Provinciale che li ha nominati, mantenendo la carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio; ad essi può essere attribuita un'indennità di presenza alle sedute regolarmente convocate, stabilita dal Consiglio di Amministrazione nella misura massima dell'indennità prevista per i Consiglieri provinciali.

#### ART. 7

##### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) la nomina dei componenti del Comitato Direttivo a norma del successivo articolo 8;
- b) la determinazione del numero e la nomina dei componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo articolo 11;
- c) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- d) l'approvazione del programma annuale di iniziativa redatto dal Comitato Scientifico di cui al successivo art. 11;
- e) la nomina dei Revisori dei Conti di cui al successivo art. 13;
- f) la modifica dello Statuto, previo parere conforme del Consiglio Provinciale di Venezia;
- g) l'approvazione dei regolamenti che disciplinano l'attività dell'associazione;
- h) la deliberazione sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- i) la deliberazione dello scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio, assunta da almeno 2/3 dei suoi componenti;
- l) la trattazione di ogni altro affare che gli sia sottoposto dal Comitato Direttivo.

#### ART. 8

##### COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto:

- a) dal Presidente della Fondazione;
- b) da quattro membri eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

Il Comitato Direttivo ha tutti i poteri non attribuiti espressamente al Consiglio di Amministrazione per provvedere alla gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, per la ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse sezioni che costituiscono lo scopo della Fondazione e per amministrarne in generale il patrimonio.

#### ART. 9

##### PRESIDENTE

Il Presidente della Provincia di Venezia è di diritto il Presidente della Fondazione. Ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo, che presiede entrambi, proponendo la materia da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firmare, congiuntamente al Segretario Generale della Fondazione, gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che siano deliberati;
- c) curare l'osservanza dello Statuto e promuoverne la riforma allorché ne ravvisi la necessità;
- d) curare la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione, corredandoli di idonee relazioni.

#### ART. 10

##### FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI COLLEGIALI

Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante comunicazione, anche telegrafica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

Le adunanze del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza assoluta e con votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

La seduta del Consiglio di Amministrazione è valida quando sono presenti la maggioranza dei consiglieri in prima convocazione e un terzo dei consiglieri in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24



dall'orario fissato per la prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni che importano modifiche allo statuto è necessaria, per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione, la presenza dei  $\frac{2}{3}$  dei componenti e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti valgono le previsioni dell'articolo 2 della L.R. n. 45 del 1.9.1993.

#### ART. 11

##### COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico della Fondazione è nominato ogni due anni dal Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero, fra personalità del mondo della scienza e della cultura che abbiano assunto particolare rinomanza per gli studi attinenti agli scopi della Fondazione. Alla scadenza del mandato i componenti del Comitato Scientifico possono essere confermati per il successivo biennio.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio seno il coordinatore, il quale stabilirà, d'intesa con i componenti, l'ordine e le modalità dei lavori.

Alle adunanze del Comitato Scientifico partecipa quale componente di diritto, con funzioni di segretario, il Direttore delle raccolte archivistiche della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale.

Spetta al Comitato Scientifico:

- a) proporre il piano annuale delle attività della Fondazione e verificarne i risultati;
- b) proporre agli organi deliberanti della Fondazione ogni iniziativa che sia utile per il conseguimento degli scopi statutari.

I componenti del Comitato Scientifico hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio; ad essi potrà essere corrisposta una indennità di presenza alle sedute regolarmente convocate, da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione.

#### ART. 12

##### SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Provincia di Venezia è di diritto Segretario Generale della Fondazione.

Partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo, redigendo i relativi verbali di deliberazione.

Firma, congiuntamente con il Presidente, tutti gli atti e quant'altro occorra per l'esplicazione degli affari deliberati.

Dà esecuzione alle deliberazioni degli organi collegiali della Fondazione ed esegue i compiti attribuitigli dal Presidente.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Segretario Generale potrà farsi coadiuvare dal personale che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione Provinciale di Venezia e avvalersi della competenza specifica di funzionari della stessa Amministrazione.

Per il raggiungimento dei propri fini la Fondazione potrà avvalersi di proprio personale o di quello messo a disposizione allo scopo dalla Provincia.

#### ART. 13

##### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione elegge il Collegio dei Revisori dei Conti a termini dell'articolo 2 della legge regionale n. 45 dell'1/09/1993.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri.

I Revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili una sola volta secondo le previsioni dell'articolo 57 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Ai Revisori spetta, a carico dell'Ente, una indennità di presenza determinata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione (art. 2, punto 9 L.R. n. 45 dell'1.9.1993).

Ai Revisori sono assegnate le competenze stabilite dall'art. 2 della L.R. n. 45 dell'1/9/1993, di seguito riportate:

- il Collegio dei Revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo;
- i Revisori sono tenuti, su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del Consiglio stesso;
- i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente;
- i Revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il Consiglio di Amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- i Revisori inoltre, nella relazione sul conto consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità delle gestione;
- i Revisori dei Conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 14

##### BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

- 1) La Fondazione annualmente redige il bilancio e un rendiconto;
- 2) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;
- 3) Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- 4) Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo.

#### ART. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.

*Luca Belli*  


La presente copia contenuta in N. 7 fasciate di N. 4 fogli è conforme all'originale e si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della parte interessata.

*Luca Belli*  
VENEZIA 12 AGO. 2005  
